

# Riferimenti operativi per l'applicazione dell'art. 126-bis C.d.S. I punti della patente

Foto Coraggio

**A**ll'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di **20 punti** che è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e subisce decurtazioni a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, del Codice della Strada (l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione).

- Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un **massimo di quindici punti**, ma tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida.
- La comunicazione deve essere fatta a carico del conducente quale responsabile della violazione; ma nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, **entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione**, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro **60 giorni**, all'organo di polizia che procede (l'organo accertatore deve dare notizia della decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro **30 giorni** dalla definizione della contestazione dell'illecito).
- La contestazione si intende "**definita**" quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per

la proposizione dei medesimi.

- La riacquisizione di punti avviene all'esito di una **prova di esame**. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica previsto dall'articolo 128 C.d.S.. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente di guida che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di **almeno 5 punti**, commetta altre **due violazioni non contestuali**, nell'arco di **dodici mesi** dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di **almeno 5 punti**. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro **30 giorni** dalla notifica del provvedimento di revisione, la **patente di guida è sospesa a tempo indeterminato** (la circolazione è sanzionata dall'art. 128, comma 2, C.d.S.).
- La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis CdS si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (**CQC**), nonché al certificato di abilitazione professionale (**CAP**) di tipo **KB**. La decurtazione del punteggio si applica alla CQC, solo se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è richiesto il predetto documento e nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC, detto documento è revocato se il conducente non supera il prescritto esame di revisione. In caso di revoca della patente di guida determinata **dall'esito negativo dell'esame** di revisione, è revocata anche la CQC o il CAP di tipo KB.
- Per i **titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero** che hanno commesso:

**1.** nell'arco di **un anno** violazioni per un totale di almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni;

2. nell'arco di **due anni** violazioni per un totale di almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di un anno;

3. **tra i due e i tre anni** violazioni per un totale di almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di sei mesi.

• Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal Prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base della comunicazione di perdita totale trasmessa al MIT. Il **provvedimento di inibizione** è atto definitivo e la circolazione durante tale periodo è sanzionata dall'art. 218, comma 6, C.d.S. *(in luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni)*.

• Per la contestazione dell'art. 126-bis C.d.S. in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale con la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011 il Ministero dell'Interno ha disposto che *"Tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale e di una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli Uffici della Polizia Stradale, si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente. L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali. Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che la presentazione del gravame costituisca, come già detto, giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato art. 126-bis CdS, poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Si sottolinea, inoltre, che per poter applicare le sanzioni di cui all'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve procedere a redigere un nuovo invito a carico dell'obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo. Al fine di ovviare a tale ultimo adempimento si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura <L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge>. Per i verbali che non contengono tale intimazione, l'invito a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo. Giova, infine, precisare che il ritardo nella comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, ossia oltre il 60° giorno dalla*

*contestazione e/o notifica dell'invito, equivale ad omessa comunicazione ed è quindi sanzionabile ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada". Non si configura una omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di avere proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/7157/11/109/16 del 5 settembre 2011).*

• Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una **dichiarazione**, sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.

• Le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 198 C.d.S. sono applicabili esclusivamente con riferimento alle sanzioni pecuniarie, nel senso che il meccanismo indicato nel caso di **concorso formale di violazioni commesse con un'unica azione od omissione** non risulta applicabile con riferimento alle sanzioni accessorie, e certamente non opera con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/5219/12/127/35 del 12 luglio 2012).

• Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito (vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 10.11.2010 e Cassazione Civile, Sez. VI bis, 20.11.2012, n. 20534).

• Per espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2011, i CIGC già rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti di categoria AM. Tale espressa equivalenza, induce a ritenere che, a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai titolari di CIGC si applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che nei confronti dei titolari di CIGC si applica il **raddoppio dei punti**, se il titolo abilitativo è stato conseguito da meno di 3 anni (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013).

**\*Sostituto Commissario  
della Polizia Stradale**